



## COMUNE DI CARBONIA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

### Parere n° 6

L'anno duemila ventitre, il giorno 8 del mese di febbraio si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Carbonia nelle persone di:

Dott.ssa Maria Laura Vacca – Presidente

Rag. Pietro Soru– Componente

Dott.– Maurizio Casti Componente

per il rilascio del parere sul seguente provvedimento:

**Proposta di deliberazione al Consiglio comunale: N. 6 del 07.02.2023**

**Proponente: ufficio tributi**

**Oggetto modifiche regolamento per l'applicazione del canone Unico Patrimoniale di cui alla deliberazione di cui C.C. N. 1 del 28.03.2022**

### IL COLLEGIO DEI REVISORI

#### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il

canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;

#### **CONSIDERATA**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.03.2022 avente ad oggetto: “Approvazione del nuovo regolamento per l’applicazione del Canone Unico patrimoniale” con cui si è proceduto, a seguito dell’entrata in vigore di alcune modifiche normative, ad approvare il nuovo regolamento che ha sostituito quello approvato con la precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2021;

#### **TENUTO CONTO CHE**

- l’ Ente ha ritenuto opportuno apportare alcune modifiche al regolamento approvato con la succitata Deliberazione di C.C. n. 17 del 28.03.2022, per renderlo più rispondente ad alcune nuove esigenze; in particolar modo ha ritenuto opportuno di dover modificare :
  1. l’art. 28 comma 1 lettera d) eliminando l’inciso: “qualora gli stessi risultino regolarmente autorizzati”; in particolar modo:
  2. l’art. 29 comma 1 lettera i) sopprimendo l’inciso: “purché l’area occupata non ecceda 10 metri quadrati”; nella nuova formulazione di cui a seguire:
  3. l’Art. 28 comma 1 lettera d): “Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 60%; per i passi carrabili non è prevista la suddivisione in zone, ma si applica una tariffa unica prendendo come base tariffaria quella prevista per la zona 1”;
  4. l’Art. 29 comma 1 lettera i): “le occupazioni per manifestazioni od iniziative a carattere politico o sindacale;
- e che le modifiche apportate avranno effetto dal 01 .01.2023

## CONSIDERATI INOLTRE

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...";
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- ✓ Visti i pareri di regolarità tecnico e contabile;
- ✓ Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ✓ Visto lo Statuto Comunale;

**ESPRIME**

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Maria Laura Vacca

Rag. Pietro Soru

Dott. Maurizio Casti